## <u>Contributo ex Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN</u>

OGGETTO: Proposte di legge per l'Istituzione della figura professionale dello psicologo scolastico e nelle scuole di ogni ordine e grado (A.C. 247, A.C. 520) e del servizio di supporto e assistenza psicologica presso gli istituti universitari e scolastici di ogni ordine e grado (A.C. 1108)

In merito alla analisi delle proposte di legge in oggetto, per quanto di competenza della scrivente Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del SSN, si fa presente quanto segue.

In termini generali si fa presente che i predetti DDL non appaiono disciplinare una nuova figura nell'ambito del SSN (articolo 1 AC 247 e articolo 1 comma 2 AC 520), ma si limitano a individuare nell'ordinamento una specifica figura con compiti da svolgere presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado. In particolare all'articolo 4 AC 247 si prevede che lo psicologo scolastico sia un dipendente delle istituzioni scolastiche, pertanto per quel che riguarda la disciplina dei rapporti di lavoro dei professionisti di cui trattasi, nonché per quel che concerne i possibili oneri derivanti dalle proposte, si rinvia alle competenti valutazioni del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministero dell'università e della ricerca. In merito preme peraltro precisare che ad oggi diverse Regioni con legge regionale, hanno previsto l'istituzione di un servizio di psicologia scolastica in ambito regionale (L.R. Puglia 46/2019, L.R. Marche 23/2021, DGR Lazio n. 39 del 18 febbraio 2022, L.R. Piemonte 9/2023, L.R. Campania 17/2023, L.R. Abruzzo 34/2023,), consentendo già in tal modo agli istituti scolastici che ne ravvisano la necessità di potersi avvalere di psicologi dedicati tramite convenzioni.

A proposito dell'articolo 3 dell'AC 247 e dell'articolo 2 comma 4 AC 520, per quanto di competenza della scrivente direzione, appare necessario evidenziare che nell'attuale ordinamento giuridico la professione dello psicologo è stata istituita con legge 56 del 1989 recante "Ordinamento della professione dello psicologo" ed è stata riconosciuta come professione sanitaria dall'articolo 8 della Legge 3 del 2018.

In particolare, l'articolo 1 della legge 56 prevede che "la professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito".

Gli ambiti di competenza dello psicologo scolastico così come individuati dai DDL 247 e 520, peraltro molto simili, appaiono in linea con quanto stabilito dalla Legge 56/1989.

Lo psicologo scolastico, come proposto nei DDL in esame, non sembrerebbe avere competenze di natura clinica, proprie dello psicologo specialista in psicoterapia, avendo un ruolo in ambito scolastico di consulenza e supporto per il benessere degli studenti e del personale scolastico. Tanto premesso i DDL in esame, a parere della scrivente Direzione sembrano limitarsi a istituire e disciplinare il servizio di supporto e assistenza psicologia presso gli istituti scolastici, individuando una specifica

figura (denominata psicologo scolastico), con specifiche funzioni nell'ambito delle competenze già attribuite alla professione dello psicologo.

Tanto premesso si ritiene opportuno segnalare quanto segue.

Per venire incontro alle esigenze dettate dai nuovi bisogni psicologici dell'età evolutiva e dell'adolescenza, sarebbe forse opportuno definire meglio i titoli necessari per l'esercizio della professione dello psicologo che intenda operare nel sistema scolastico e universitario, con il coinvolgimento del CNOP e del competente Ministero dell'istruzione e del merito.

A proposito di quanto appena evidenziato, occorre infatti richiamare l'attenzione su alcuni aspetti specifici relativamente alle competenze dello psicologo in relazione a quanto stabilito dal profilo professionale dalla citata Legge 56/1989 in merito ai titoli di accesso alla figura dello psicologo scolastico.

Nel progetto di legge **A.C. 520** infatti all'**articolo 3** si fa riferimento alla possibilità di "accedere al ruolo dello psicologo scolastico da parte di coloro che sono in possesso di laurea magistrale in psicologia dell'età evolutiva". Si fa presente che allo stato attuale tale corso di laurea non è previsto dall'ordinamento didattico vigente del corso di laurea magistrale in psicologia LM/51. Esiste invece, come meglio proposto dall' **articolo 5** della proposta di legge **A.C. 247**, una specializzazione in psicologia della età evolutiva a cui si accede come per tutte le scuole di specializzazione quadriennali e quinquennali universitarie o private in psicologia LM/51.

A proposito di quanto appena espresso risulta di particolare rilevanza quanto potrà evidenziare a proposito dei titoli di accesso il CNOP, anche in relazione a specifici accordi già stipulati dallo stesso CNOP con il Ministero dell'Istruzione e del Merito nell'ambito della psicologia scolastica e riportati nella documentazione esaminata (**Dossier AC 247-520**). Tali accordi prevedevano, durante la pandemia, il ricorso a sportelli di ascolto per una attività di sostegno psicologico per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in "presenza", difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. In tali accordi si evidenziava che il supporto psicologico doveva essere coordinato dagli Uffici scolastici regionali e dagli Ordini degli psicologi regionali e poteva essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica, effettuati in presenza o a distanza, comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

Per quanto riguarda la proposta di legge AC 247 articoli 2, 6 e 7 non si ha nulla da osservare in quanto non si rilevano profili di competenza della DGPROF

Per quanto riguarda la proposta di legge AC 520 articolo 2 comma 1, 2, 3, 5, 6 e 7 e articolo 4 non si ha nulla da osservare in quanto non si rilevano profili di competenza della DGPROF.

Per quanto attiene al progetto di legge AC 1108 che intende disciplinare in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale il servizio di assistenza psicologica presso gli istituti universitari e scolastici di ogni ordine e grado (art. 1 comma 1), per quanto di competenza si rileva quanto segue. Ferme restando le competenti valutazioni della DGPROG in materia nel caso in cui i servizi di psicologia scolastica vogliano essere inseriti nell'ambito del SSN, occorre fare presente che da una eventuale proposta in tal senso deriverebbe l'esigenza di prevedere nell'ambito del SSN psicologi dipendenti dedicati, i cui requisiti andrebbero definiti in maniera uniforme prevedendo una specifica disciplina

d'inquadramento per la quale occorrerebbe individuare la relativa specializzazione o specifica formazione post laurea e specifici oneri derivanti da tale istituzione.

Ove pertanto si ritenga di dover dettare una disciplina statale per l'istituzione di un servizio di psicologia scolastica da ricondurre ai LEA andrebbe più propriamente prevista una disciplina organica della materia volta anche ad individuare le relative risorse finanziarie. A tale proposito, fermo restando il parere della DPROG in merito per quanto di competenza si esprime parere contrario.

Per quanto attiene a quanto proposto dall'**articolo 1 comma 2** riguardante l'assistenza psicologica in ambito scolastico, per quanto di competenza si rileva che non si comprende il riferimento ad un generico team multiprofessionale non risultando chiara l'effettiva definizione dei professionisti coinvolti.

In merito al supporto e assistenza psicologica, psicoterapeutica e di counseling previsto dall'articolo 1 commi 1 e 2 e all'articolo 2 comma 1 si fa presente che le prestazioni psicoterapeutiche sono erogate presso i competenti servizi del SSN da uno psicologo con specializzazione in psicoterapia conseguita presso una scuola di specializzazione quadriennale o quinquennale riconosciuta dal MUR.

Per quanto riguarda quanto proposto dall'articolo 1 comma 4, gli ambiti di competenza dello psicologo scolastico appaiono in linea con quanto stabilito dalla Legge 56/1989 istituente la professione dello psicologo.

Per i restanti aspetti contenuti nell'articolo 1 comma 3, 5 e 6, all'articoli 2 commi 2, 3 e 4 e agli articoli 3 e 4 non si ha nulla da osservare in quanto non si ravvisano profili di competenza della DGPROF.